



Via Gregorio Allegri, 14
00198 Roma
Telefono 06-84911
Fax 06-8553237

COMUNICATO STAMPA

Roma 15 ottobre 2010

Il Procuratore Federale, esaminati gli atti e valutate le risultanze dell'istruttoria espletata dalla Co.Vi.So.C., ai fini dell'ammissione ai campionati professionistici 2010/2011, ha deferito alla Commissione Disciplinare Nazionale:

per la violazione previste dal titolo I), paragrafo IV), lettera A), punto 1) e dal titolo I), paragrafo III), lettera B), punto 4) del C.U. 117/A del 25 maggio 2010

- il Sig. RISPOLI Francesco, Amministratore unico e legale rappresentante della Salernitana Calcio 1919 S.p.A.,

per il mancato pagamento presso gli Organi federali competenti, nei termini stabiliti dalla normativa federale, degli emolumenti dovuti, fino al mese di aprile 2010 compreso, ai tesserati, ai lavoratori dipendenti e ai collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati dalla Lega competente e dei contributi ENPALS riguardanti gli emolumenti dovuti, fino al mese di aprile 2010 compreso, ai tesserati, ai lavoratori dipendenti e ai collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati dalla Lega competente, previsti ai fini dell'ammissione ai campionati professionistici 2010/2011

per la violazione dell'art. 4, comma 1, del C.G.S.:

- la SALERNITANA CALCIO 1919 S.p.A.;

a titolo di responsabilità diretta per le violazioni disciplinari ascritte al proprio legale rappresentante.

Il Procuratore Federale, esaminati gli atti e valutate le risultanze dell'istruttoria espletata dalla Co.Vi.So.C., ai fini dell'ammissione ai campionati professionistici 2010/2011, ha deferito alla Commissione Disciplinare Nazionale:

per la violazione previste dal titolo I), paragrafo III), lettera B), punto 5) del C.U. 117/A del 25 maggio 2010

- il Sig. FERRARI Alessandro, Presidente del C.d.A. e legale rappresentante della A.C. Rodengo Calcio S.r.l.;
- il Sig. FRASSI Massimo, Consigliere delegato e legale rappresentante della A.C. Rodengo Calcio S.r.l.,

per il mancato pagamento presso gli Organi federali competenti, nei termini stabiliti dalla normativa federale, del debito IVA riferito al periodo di imposta anno 2008

per la violazione dell'art. 4, comma 1, del C.G.S.:

- la A.C. RODENGO CALCIO S.r.l.;

a titolo di responsabilità diretta per le violazioni disciplinari ascritte ai propri legali rappresentanti.

Il Procuratore Federale, esaminati gli atti e valutate le risultanze dell'istruttoria espletata dalla Co.Vi.So.C., ai fini dell'ammissione ai campionati professionistici 2010/2011, ha deferito alla Commissione Disciplinare Nazionale:

per la violazione previste dal titolo I), paragrafo III), lettera B), punto 4), 5), 6) e 7) del C.U. 117/A del 25 maggio 2010

- il Sig. FAILLI Andrea, Presidente del C.d.A. e legale rappresentante della A. C. Sangiovese 1927 S.r.l.,

per non aver provveduto, nei termini stabiliti dalla normativa federale, al depositato: dell'originale della fideiussione bancaria a favore della Lega Italiana Calcio Professionistico; della dichiarazione attestante l'avvenuto pagamento delle ritenute IRPEF e dei contributi ENPALS, riguardanti gli emolumenti dovuti, fino al mese di aprile 2010 compreso, ai tesserati, ai lavoratori dipendenti e ai collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati dalla Lega competente; della dichiarazione attestante l'avvenuto pagamento dei tributi IRES, IRAP e IVA; delle copie delle ricevute telematiche attestanti l'avvenuta trasmissione delle dichiarazioni relative al periodo d'imposta terminato entro il 31 dicembre 2008, adempimenti previsti ai fini dell'ammissione ai campionati professionistici 2010/2011

per la violazione dell'art. 4, comma 1, del C.G.S.:

- la A. C. SANGIOVANNESE 1927 S.r.l;

a titolo di responsabilità diretta per le violazioni disciplinari ascritte al proprio legale rappresentante.